

REPUBBLICA ITALIANA

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE

PER LA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

in composizione monocratica, nella persona del dott. Antonio Nenna, designato ai sensi dell'articolo 141, comma 2, del codice della giustizia contabile, ha pronunciato il seguente

DECRETO

nel giudizio per resa di conto promosso con ricorso della Procura Regionale, depositato in data 11 settembre 2023 presso questa Sezione Giurisdizionale e iscritto nel Registro di Segreteria al n. 46155, nei confronti dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione subentrata a titolo universale nei rapporti giuridici attivi e passivi, anche processuali, di Riscossione Sicilia spa, con sede legale in Via Emanuele Morselli n. 8 - 90143 Palermo (P. IVA 04739330829 – C.F. 00833920150), agente contabile per conto dell'Unione di Comuni "Terre e Fiumi";

Visto il Codice di giustizia contabile (d.lgs. 26 agosto 2016, n. 174);

Visti gli artt. 1 e 2-bis del D.L. 22 ottobre 2016, n. 193, convertito con modificazioni dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225;

Visti gli artt. 93 e 233 del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Vista l'istanza per resa di conto della Procura Regionale e i documenti allegati;

Visti gli atti tutti del procedimento;

considerato che

- con comunicazione in data 22/12/2022, questa Sezione Giurisdizionale della Corte dei conti dell'Emilia-Romagna ha trasmesso alla Procura erariale,

in conformità al disposto dell'art. 140, comma 4, del c.g.c., un elenco degli agenti contabili che avevano omesso di depositare il conto giudiziale per l'esercizio 2021, tra i quali era individuato l'agente contabile RISCOSSIONE SICILIA S.P.A. per conto dell'Unione di Comuni "Terre e Fiumi" Copparo – Riva del Po – Tresignana, con sede in via Mazzini, 47 44034 Copparo (FE), in relazione alle entrate derivanti dall'emissione di ruoli per la riscossione delle sanzioni da violazione del Codice della strada;

- la Procura contabile nel ricorso evidenzia che:

« - il Responsabile del settore finanziario ha riferito che l'Unione Terre e Fiumi ha riscosso dall'agente contabile Riscossione Sicilia S.p.a., con sede legale in Via Emanuele Morselli n. 8 - 90143 Palermo (P. IVA 04739330829 – C.F. 00833920150), entrate derivanti dall'emissione di ruoli per la riscossione delle sanzioni da violazione del Codice della strada per gli esercizi 2019, 2020 e 2021;

-il responsabile finanziario ha precisato altresì che l'agente contabile Riscossione Sicilia spa avrebbe presentato il conto giudiziale solamente per l'esercizio 2020, mentre non risultano presentati i conti riferiti agli esercizi 2019 e 2021;

-con deliberazione del Consiglio dell'Unione n. 25 del 05/08/2019, in adempimento a quanto previsto dagli artt. 1, e 2-bis del D.L. 22 ottobre 2016, n. 193, convertito con modificazioni dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225, l'Unione Terre e Fiumi ha affidato ad "Agenzia delle Entrate-Riscossione" le funzioni connesse alla riscossione coattiva di tutte le entrate e di qualsiasi altra somma spettante all'Unione in forza di leggi, regolamenti, contratti ed atti amministrativi, con decorrenza dalla data di adozione della suddetta delibera,

vale a dire il 5/08/2019;

-da una verifica effettuata attraverso l'applicativo informatico Giudico, risulta depositato da parte dell'Unione predetta un conto Giudiziale (n. deposito 121863, n. resa 340886 - data deposito 06/05/2022) per l'esercizio 2021 riferito ad Agenzia delle Entrate-Riscossione che, in ragione della delibera n. 25/2019 citata, dal 5/08/2019 ha competenza sulle riscossioni coattive per conto dell'Unione Terre e Fiumi. Pertanto, per l'annualità 2021 sembrerebbe assolto l'obbligo di deposito del conto da parte del suddetto agente contabile;

-dal sistema Giudico non risultano, invece, depositati i conti per l'esercizio 2019 riferiti agli agenti contabili Riscossione Sicilia spa ed Agenzia Entrate Riscossione, per i periodi di rispettiva competenza: 1/01/2019 – 4/08/2019 per Riscossione Sicilia spa; 5/08/2019 – 31/12/2019 per Agenzia Entrate Riscossione;

-Riscossione Sicilia S.p.a. e Agenzia delle Entrate-Riscossione hanno gestito - ciascuna per una frazione dell'esercizio 2019 - entrate da riscossione coattiva spettanti all'Unione Terre e Fiumi rivestendo, pertanto, la qualifica di agente contabile;

-Riscossione Sicilia spa è stata sciolta ai sensi dell'art. 76, co. 1 e 2, del d.l. n. 73/2021 (convertito, con modificazioni, dalla legge n. 106/2021): *“con decorrenza dal 30 settembre 2021 Riscossione Sicilia s.p.a. è sciolta, cancellata d'ufficio dal registro delle imprese ed estinta”* e inoltre *“Agenzia delle Entrate-Riscossione a far data dal 1° ottobre 2021 subentra, a titolo universale, nei rapporti giuridici, attivi e passivi, anche processuali, di Riscossione Sicilia spa”*;

-Riscossione Sicilia spa doveva presentare il conto giudiziale per tutte le

annualità nelle quali ha avuto il maneggio delle entrate da riscossione delle sanzioni al codice della strada dell'Unione Terre e Fiumi fino alla data di cessazione delle proprie funzioni (art. 45 r.d. n. 1214/1934), avvenuta *ope legis* il 30.09.2021 ex art. 76 d.l. n. 73/2021. Secondo la giurisprudenza "*ciascun agente contabile deve rendere il conto degli atti da lui posti in essere nell'ambito della propria gestione, dal momento in cui essa ha avuto inizio (formalmente o anche di fatto) sino al momento in cui viene a cessare*" (Sezione giurisdizionale regionale Emilia-Romagna, sent. n. 171/2022);

-L'obbligo di presentazione del conto della propria gestione è previsto dal dall'art. 74 del R.D. n. 2440/1923, dall'art. 178 e segg. e dall'art. 610 e segg. del R.D. n. 827/1924, nonché dall'art. 93, comma 2, T.U.E.L. (d.lgs. n. 267/2000). La presentazione del conto è necessaria al fine di permettere, previa parificazione, il successivo deposito a cura dell'Amministrazione presso la segreteria della Sezione giurisdizionale territorialmente competente ai sensi degli articoli 139, co. 2 e 3, e 140 del codice di giustizia contabile (d.lgs. n. 174/2016);

-Essendovi successione universale di Agenzia Entrate Riscossione nei rapporti giuridici di Riscossione Sicilia spa, compresi i rapporti processuali, Agenzia Entrate Riscossione dovrà provvedere: a) alla resa del conto cui era obbligata l'estinta Riscossione Sicilia spa, 1/01/2019 – 4/08/2019; b) alla resa del conto cui è tenuta in nome proprio per il periodo 5/08/2019 – 31/12/2019 come da delibera n. 25/2019 citata. Il conto deve essere presentato e depositato anche se a "saldo zero" ».

- con il ricorso in epigrafe, la Procura regionale ha presentato rituale istanza per la resa dei conti giudiziali per l'esercizio 2019 riferiti agli agenti contabili

Riscossione Sicilia spa ed Agenzia Entrate Riscossione, per i periodi di rispettiva competenza (1/01/2019 – 4/08/2019 per Riscossione Sicilia spa; 5/08/2019 – 31/12/2019 per Agenzia Entrate Riscossione), nei confronti dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione subentrata a titolo universale nei rapporti giuridici attivi e passivi, anche processuali, di Riscossione Sicilia;

ritenuto che

-debba disporsi a carico dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione, subentrata a titolo universale nei rapporti giuridici attivi e passivi anche processuali di Riscossione Sicilia, la resa del conto giudiziale per l’esercizio finanziario 2019 (riferito ai periodi: 1/01/2019 – 4/08/2019 di competenza di Riscossione Sicilia spa; 5/08/2019 – 31/12/2019 di competenza di Agenzia Entrate Riscossione), fissando il relativo termine.

Tanto premesso, la Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale per la Regione Emilia-Romagna, in composizione monocratica, visto l’art. 141 c.g.c.

DECRETA

che l’Agenzia delle Entrate-Riscossione, subentrata a titolo universale nei rapporti giuridici attivi e passivi anche processuali di Riscossione Sicilia spa, agente contabile per conto dell’Unione di Comuni “Terre e Fiumi”, renda il conto giudiziale per l’esercizio finanziario 2019 (riferito ai periodi: 1/01/2019 – 4/08/2019 di competenza di Riscossione Sicilia spa; 5/08/2019 – 31/12/2019 di competenza di Agenzia Entrate Riscossione) in relazione alle entrate derivanti dall’emissione di ruoli per la riscossione delle sanzioni da violazione del Codice della strada, entro il termine perentorio di 150 (centocinquanta) giorni dalla notifica del presente decreto, mediante compilazione e trasmissione degli stessi alla Unione di Comuni “Terre e Fiumi”, affinché

quest'ultima ne curi, entro il termine di 30 (trenta) giorni dall'avvenuta presentazione del conto da parte dell'agente contabile, il deposito nella Segreteria di questa Sezione unitamente alla relativa parificazione.

Ai sensi dell'art. 141, 4 comma, c.g.c., l'agente contabile è tenuto a dare **tempestiva comunicazione** alla segreteria di questa Sezione Giurisdizionale alla [pec: emiliaromagna.giurisdizione@cor-teconticert.it](mailto:emiliaromagna.giurisdizione@cor-teconticert.it) dell'avvenuto deposito del conto alla propria Amministrazione, e quindi di avere puntualmente assolto all'adempimento disposto con il presente decreto.

In mancanza, **in caso di omessa presentazione del conto nel termine perentorio di 150 (centocinquanta) giorni dalla notifica del presente decreto, l'agente contabile sarà condannato al pagamento di una sanzione pecuniaria** ai sensi del citato art. 141, comma 6.

Con tale decreto immediatamente esecutivo sarà contestualmente ordinato la compilazione d'ufficio del conto, **con ulteriori e maggiori spese a carico del predetto agente contabile inadempiente.**

Avverte inoltre che, a norma dell'art. 141, comma 7, c.g.c., ove risulti che l'agente contabile abbia assolto all'adempimento istruttorio, presentando il conto all'Amministrazione con contestuale obbligatoria comunicazione alla segreteria di questa Sezione Giurisdizionale a mezzo [pec all'indirizzo: emiliaromagna.giurisdizione@cor-teconticert.it](mailto:emiliaromagna.giurisdizione@cor-teconticert.it) e l'Amministrazione non lo abbia trasmesso e depositato a questa Sezione, **il conto sarà acquisito d'ufficio da questo Giudice che** ai sensi dell'art. 141, commi 6 e 7 c.g.c., **comminerà la sanzione pecuniaria a carico del responsabile del procedimento inadempiente**, individuato ai sensi dell'art. 139, comma 2, del medesimo c.g.c.

Dispone che, ai sensi dell'art. 141, comma 5, c.g.c., copia del ricorso e del decreto, siano notificati, a cura del Pubblico Ministero, all'agente contabile, per il tramite dell'Unione di Comuni "Terre e Fiumi" Copparo – Riva del Po – Tresignana, con sede in via Mazzini, 47, 44034 Copparo (FE).

Manda alla Segreteria per la comunicazione del presente decreto all'Unione di Comuni "Terre e Fiumi" e al Pubblico Ministero.

La Segreteria provvederà ai conseguenti adempimenti.

Così deciso in Bologna il 05/10/2023

IL GIUDICE

Antonio Nenna

f.to digitalmente

Depositato in Segreteria il 09 Ottobre 2023

p. Il Direttore della Segreteria

Dr.ssa Lucia Caldarelli

f.to digitalmente